

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 giugno 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Raimondo Catania– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA RIMINI 1912/CUNEO 1905 DEL 20.5.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
 - a) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIGNOR GAUTIERI CARMINE;**
 - b) DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE TITONE MARIO****INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SIRACUSA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.5.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 222/DIV del 28.5.2012)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l. di Lanciano (Chieti), in due distinti appelli:

- a) accoglie in parte il ricorso relativo al Sig. Gautieri Carmine, riducendo la sanzione della squalifica inflittagli a 1 giornata effettiva di gara, dispone restituirsi la tassa reclamo;
- b) respinge il ricorso relativo al calciatore Titone Mario, dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE CALCIO/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio s.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR PRINA LUCA SEGUITO GARA PLAY-OFF CASALE/VIRTUS ENTELLA DEL 27.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 28.5.2012)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella di Chiavari (Genova), riducendo la squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete